



DELIBERA N. 260/22/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO NEI CONFRONTI
DELLA SOCIETÀ EDITRICE T.N.V. S.P.A. PER LA PRESUNTA
VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE CONTENUTE
NELL'ART 23, COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 35/2017
(CONTESTAZIONE 2/22/DSDI/ - PROC. N. 4/AM)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 5 luglio 2022;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi”*;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante *“Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 9 gennaio 2008, n. 2, recante *“Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012, recante *“Individuazione, nell’interesse dei titolari aventi diritto, dei requisiti minimi necessari ad un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 gennaio 2014, recante *“Riordino della materia del diritto connesso al diritto d’autore, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni”*;

VISTA la direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso on line nel mercato interno;



VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, recante “Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso on line nel mercato interno”, di seguito Decreto;

VISTO, in particolare, l’art. 23, comma 1, del Decreto a norma del quale “[...] Salvo diversi accordi intervenuti tra le parti, entro novanta giorni dall'utilizzazione, gli utilizzatori devono far pervenire agli organismi di gestione collettiva, nonché alle entità di gestione indipendente, in un formato concordato o prestabilito, le pertinenti informazioni a loro disposizione, necessarie per la riscossione dei proventi dei diritti e per la distribuzione e il pagamento degli importi dovuti ai titolari dei diritti, e riguardanti l'utilizzo di opere protette. Le informazioni riguardano, in particolare: a) con riferimento all'identificazione dell'opera protetta: il titolo originale; l'anno di produzione o di distribuzione nel territorio dello Stato, il produttore e la durata complessiva dell'opera; b) con riferimento all'utilizzo dell'opera protetta: tutti i profili inerenti la diffusione, quali la data o il periodo di comunicazione, diffusione, rappresentazione, distribuzione o commercializzazione o comunque pubblica divulgazione. Resta fermo il diritto degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente di richiedere ulteriori informazioni, ove disponibili”;

VISTO il regolamento allegato alla delibera n. 396/17/CONS, recante “Attuazione del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 in materia di gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso on line nel mercato interno”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 12 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni” e s.m.i.;

VISTO l’atto di contestazione n. 02/22/DSDI procedimento n. 4/AM notificato in data 17 febbraio 2022 (prot. 4180786) per presunta violazione dell’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo n. 35/2017.

VISTA la memoria inviata dalla società Editrice T.N.V. S.p.a. (esercente l’emittente televisiva in ambito locale Telenuovo) in data 18 marzo 2022 (prot. 0094547);

SENTITA la parte in audizione in data 5 aprile 2022;

VISTE le integrazioni documentali trasmesse a seguito dell’audizione;

CONSIDERATO quanto segue in ordine al quadro normativo di riferimento:



a) la direttiva 2014/26/UE fornisce i criteri ermeneutici alla luce dei quali deve essere letta la normativa nazionale di recepimento. In particolare, rileva quanto segue:

- il considerando n. 26 secondo il quale *“I pertinenti dati necessari per un’efficace gestione collettiva dei diritti dovrebbero essere trasmessi anche dai titolari dei diritti e dagli utilizzatori e verificati dall’organismo di gestione collettiva.”*;

- il considerando n. 33 secondo il quale *“Al fine di garantire che gli organismi di gestione collettiva siano in grado di ottemperare agli obblighi di cui alla presente direttiva, gli utilizzatori dovrebbero fornire loro le informazioni pertinenti sull’utilizzo dei diritti rappresentati da detti organismi di gestione collettiva. (...) I termini applicabili alla fornitura di informazioni da parte degli utilizzatori dovrebbero essere tali da consentire agli organismi di gestione collettiva di rispettare il calendario stabilito per la distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti (...)”*;

- l’articolo 17 relativo agli obblighi degli utilizzatori secondo il quale *“Gli Stati membri adottano disposizioni volte a garantire che gli utilizzatori facciano pervenire, entro un termine concordato o prestabilito e in un formato concordato o prestabilito, all’organismo di gestione collettiva le informazioni pertinenti a loro disposizione sull’utilizzo dei diritti rappresentati dall’organismo stesso che sono necessarie per la riscossione dei proventi dei diritti e per la distribuzione e il pagamento degli importi dovuti ai titolari dei diritti. Nel decidere in merito al formato per la fornitura di tali informazioni, gli organismi di gestione collettiva e gli utilizzatori tengono conto, per quanto possibile, degli standard adottati su base volontaria nel settore;*

b) il Decreto assegna all’Autorità competenze in materia di vigilanza sul rispetto delle disposizioni relative alla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi, al fine di garantire il buon funzionamento e l’efficienza dell’attività di gestione ed intermediazione degli stessi. In particolare, è previsto che l’Autorità:

- in ossequio a quanto previsto dagli articoli 40 e 41, vigila sul rispetto delle disposizioni del Decreto, esercitando poteri di ispezione e di accesso ed acquisendo la documentazione necessaria;

- in caso di mancata ottemperanza alle previsioni recate dal Decreto, applica sanzioni amministrative sia pecuniarie sia interdittive;

CONSIDERATO pertanto che, a norma dell’art. 23, comma 1, del Decreto, *“Salvo diversi accordi intervenuti tra le parti, entro novanta giorni dall'utilizzazione gli utilizzatori devono far pervenire agli organismi di gestione collettiva, nonché alle entità di gestione indipendente, in un formato concordato o prestabilito, le pertinenti informazioni a loro disposizione, necessarie per la riscossione dei proventi dei diritti e per la distribuzione e il pagamento degli importi dovuti ai titolari dei diritti, e riguardanti l'utilizzo di opere protette”*;

CONSIDERATO, altresì, il comma 3 dell'art. 23 del Decreto ai sensi del quale *“Gli organismi di gestione collettiva devono concordare in buona fede le informazioni da*



fornire, le modalità e i tempi nei contratti con gli utilizzatori, anche tenendo conto degli standard adottati su base volontaria dal settore”;

RILEVATO che, secondo quanto previsto dall’art. 41, comma 2, del Decreto “[s]alvo che il fatto non costituisca reato, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applica le sanzioni amministrative pecuniarie da 20.000 euro a 100.000 euro a chiunque violi gli obblighi di cui agli articoli 4, commi 1, 2 e 5, 14, commi 2 e 3, 21, commi 1, 2 e 3, 23, 28, 33, comma 2, e 34. In caso di violazioni di particolare gravità, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può sospendere l’attività degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente fino a sei mesi ovvero disporre la cessazione dell’attività.”;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con la determina n. 23/21/DCA/ARCH, del 12 aprile 2021, recante “Archiviazione della documentazione relativa alla presunta violazione da parte della società Editrice T.N.V. S.p.A. dell’articolo 23 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35”, la Direzione Contenuti Audiovisivi, allora competente, ha archiviato la segnalazione inviata dall’organismo di gestione collettiva Rete Artisti Spettacolo per l’Innovazione (di seguito “RASI”) in data 23 dicembre 2020 (prot. n. 0545488) e avente ad oggetto la presunta violazione dell’articolo 23 da parte della società Editrice T.N.V. S.p.a. (di seguito anche “Società”), per le seguenti motivazioni:

- *“la rendicontazione relativa all’utilizzo delle opere protette e programmate nell’anno 2020 appare essere completa e conforme al dettato del citato art. 23 del Decreto in quanto riporta, tra gli altri, con riferimento all’identificazione dell’opera, il titolo originale, l’anno di produzione o di distribuzione nel territorio italiano, il produttore e la durata complessiva dell’opera e, con riferimento all’utilizzo, tutti i profili inerenti alla diffusione, quali la data e ora di trasmissione”;*
- *“con riferimento alla reportistica relativa agli anni 2017-2018-2019, la Società dispone solamente di documentazione cartacea e che tale documentazione è stata messa a disposizione della RASI per le relative verifiche. [...] una volta effettuate le suddette verifiche, RASI potrà valutare la necessità di inviare all’Autorità una specifica ulteriore segnalazione” (enfasi aggiunta).*

Con la segnalazione pervenuta in data 23 novembre 2021 (prot. n. 0458290), successiva al ritiro e all’esame dei documenti in formato cartaceo, RASI ha comunicato di aver riscontrato *“palesi carenze nella reportistica dei dati, più precisamente, le programmazioni riportavano solo una settimana per ogni mese, con indicato solo il giorno di messa in onda, il titolo ed in alcuni casi la regia o la durata o il paese di produzione, il tutto trascritto a matita ed in altri casi le informazioni si limitavano alla descrizione “Film in seconda serata”, “Film di notte”. RASI ha pertanto segnalato che “a tutt’oggi la società Editrice TNV spa risulta inadempiente sia sotto il profilo della*



trasmissione dei dati per gli anni 2017-2018-2019 e 2021 (fino a luglio), sia per la liquidazione dell'equo compenso".

Alla luce della segnalazione ricevuta, la Direzione per i servizi digitali ha rilevato che, con riferimento alle annualità 2017-2018-2019 e 2021 (fino al mese di luglio), la società Editrice T.N.V. S.p.a. Esercente l'emittente televisiva in ambito locale Telenuovo non aveva trasmesso all'organismo di gestione collettiva RASI, entro novanta giorni dall'utilizzazione, le informazioni complete necessarie per la riscossione dei proventi dei diritti e per la distribuzione e il pagamento degli importi dovuti ai titolari dei diritti stessi e riguardanti l'utilizzo di opere protette. La Direzione ha, pertanto, ritenuto che la condotta posta in essere dalla società Editrice T.N.V. S.p.a. fosse rilevante ai fini dell'avvio di un procedimento sanzionatorio per la presunta violazione dell'art. 23, comma 1, del Decreto per l'inosservanza del quale è previsto che l'Autorità applichi la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 20.000,00 (ventimila/00) a Euro, 100.000,00 (centomila/00), secondo quanto previsto dal citato art. 41, comma 2, del Decreto medesimo.

In data 17 febbraio 2022 la Direzione ha avviato il procedimento n. 4/AM con contestazione n. 02/22/DSDI, notificato in data 17 febbraio 2022 (prot. 4180786) per presunta violazione dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo n. 35/2017.

2. Deduzioni della Società

Con la memoria pervenuta in data 18 marzo 2022 (prot. 0094547) la società Editrice T.N.V. S.p.a. ha richiesto di essere sentita dalla Direzione al fine di chiarire la propria posizione rispetto a quanto segnalato da RASI riguardo alla mancata e/o incompleta trasmissione dei dati relativi alle opere trasmesse negli anni 2017-2018-2019 e 2021 (primo semestre).

Nel corso dell'audizione, che si è tenuta in data 5 aprile 2022 il legale rappresentante della società Editrice T.N.V. S.p.a. ha riferito che la documentazione relativa al periodo 2017-2018-2019 è stata inviata dall'emittente alla RASI in formato cartaceo e in originale a mezzo corriere nel mese di marzo, mentre i dati completi relativi al 2021 erano stati trasmessi tramite posta elettronica certificata nel mese di febbraio, riservandosi di trasmettere piena prova di quanto riferito. Inoltre, la Società ha comunicato che, alla data dell'audizione, la RASI non aveva dato riscontro dell'esame della documentazione ricevuta.

In esito agli impegni presi in audizione, la T.N.V S.p.a. ha trasmesso all'Autorità una ulteriore memoria (prot. 4268851 del 4 maggio 2022) contenente le informazioni puntuali relative all'invio alla RASI della documentazione oggetto del procedimento, ovvero: a) le ricevute di trasmissione dei *report* relativi alla programmazione 2021 (periodo gennaio – settembre), inviati il 18 febbraio 2022; b) le ricevute di trasmissione dei palinsesti completi relativi agli anni 2017-2018-2019, inviati in versione originale cartacea il 23 marzo 2022. c) la lettera relativa agli accordi tra la Società e la *collecting* per le modalità di spedizione della documentazione cartacea. Nella memoria viene evidenziato, inoltre, quanto segue:



- la T.N.V S.p.a., oltre alla collaborazione di lungo periodo con la SIAE, ha concluso accordi con gli organismi di gestione collettiva Nuovo IMAIE, SCF e LEA, senza che siano emerse criticità di alcun tipo;
- alla data del 4 maggio 2022, la RASI *“non ha dato riscontro alcuno rispetto a quanto le è stato consegnato, né ha formulato richieste di carattere economico per aver rilevato nei palinsesti dell'emittente la diffusione di opere riguardanti diritti riferibili a soggetti dalla stessa tutelati”*. Tale informazione è stata confermata dal legale rappresentante della Società con ulteriore comunicazione acquisita agli atti con prot. 4306513 del 9 giugno 2022.

3. Valutazioni dell'Autorità

Come è noto, il Decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 ha assegnato all'Autorità funzioni di vigilanza sul rispetto delle disposizioni ivi contenute e, segnatamente, sulle attività delle *collecting* allo scopo di garantire il buon funzionamento e l'efficienza dell'attività di gestione ed intermediazione dei diritti d'autore e dei diritti connessi.

Alla luce delle evidenze emerse, si ritiene di valutare favorevolmente la condotta della società Editrice T.N.V. S.p.a. la quale, oltre ad inviare alla RASI i dati relativi alle opere trasmesse nel 2021 (periodo gennaio-settembre), ha messo a disposizione della *collecting* i palinsesti degli anni 2017-2018-2019 completi e in originale, benché il formato esclusivamente cartaceo della documentazione ne rendesse particolarmente onerosa l'elaborazione e la spedizione. Tale orientamento rispetto all'operato della Società si basa anche sul principio contenuto nell'art. 1 della delibera n. 396/17/CONS, secondo il quale *“...sempre avuto riguardo alla nozione di “utilizzatore” ed ai connessi obblighi, rileva il ruolo dell'autonomia contrattuale propria degli organismi di gestione collettiva, delle entità di gestione indipendenti e degli utilizzatori, esercitata anche attraverso le rispettive associazioni di categoria per definire i tempi e le modalità dell'invio di tutte le informazioni elencate dall'art. 23, anche in espressa deroga alle disposizioni di quest'ultima norma, sulla base di negoziazioni avvenute secondo il criterio della buona fede richiamato all'art. 22, comma 1, ed all'art. 23, comma 3, del Decreto”*. In particolare, gli accordi ivi richiamati dovrebbero tenere conto, tra l'altro, delle dimensioni economiche degli utilizzatori; delle dimensioni quantitative e qualitative dell'utilizzazione delle opere dell'ingegno o dei materiali protetti da diritti connessi; dell'impossibilità materiale eccessiva onerosità da parte degli utilizzatori per l'invio delle informazioni richieste”.

Si osserva inoltre che la RASI, dopo aver inviato all'Autorità la segnalazione del 23 novembre 2021 (prot. n. 0458290), a seguito della quale è stato avviato il procedimento in oggetto nei confronti della società Editrice T.N.V. S.p.a., non ha dato riscontro alla documentazione ricevuta dalla Società, né formulato proposte di accordo nei due mesi successivi all'invio.

RITENUTO che la condotta posta in essere dalla società Editrice T.N.V. S.p.a. risulta in linea con quanto prescritto dall'art. 23, comma 1, del Decreto, avendo la società provveduto a trasmettere alla RASI la documentazione completa della quale veniva



lamentata la mancata ricezione nella segnalazione del 23 novembre 2021 (prot. n. 0458290);

RITENUTO, pertanto, che, allo stato degli atti, non risulta integrata la violazione dell'art. 23 del dlgs. n. 35/2017;

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitanio, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento avviato nei confronti della società Editrice T.N.V. S.p.A., esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Telenuovo, con sede legale in Via Orti Manara 9, 37121 Verona, per le motivazioni di cui in premessa.

Avverso il presente provvedimento può essere promosso ricorso innanzi al Tar del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica.

La presente delibera è notificata alla società Editrice T.N.V. S.p.A. ed è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 5 luglio 2022

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Massimiliano Capitanio

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE.
Giulietta Gamba